

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL****CONSIGLIO COMUNALE**

n. 4 del Reg.	<i>OGGETTO: Art. 194, comma 1, lett. a), D.lgs. 267/2000 – Riconoscimento debito fuori bilancio - Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 198/2017 del 18.04.2017 - Impresa Costruzioni Geometra Nicoletti Loreto.</i>
---------------	--

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **01** del mese di **MARZO** alle ore **18.10** nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **STRAORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	<i>Dott. Antonella</i>	BUFFONE	Sindaco	Sì
2	<i>Sig. Giuseppe</i>	PEA	Consigliere	Sì
3	<i>Sig. Enrico</i>	FANTAUZZI	Consigliere	Sì
4	<i>Sig. Gianluigi</i>	CROCE	Consigliere	Sì
5	<i>Sig. Massimo</i>	ANTONINI	Consigliere	Sì
6	<i>Dott.ssa Veronica</i>	VENDITTI	Consigliere	Sì
7	<i>Sig. Nico</i>	MASTROPIETRO	Consigliere	Sì
8	<i>Sig. Gianni</i>	VALENTINI	Consigliere	Sì
9	<i>Dott.ssa Annunziata</i>	MARGANI	Consigliere	Sì
10	<i>Dott. Mauro</i>	TORDONE¹	Consigliere	No
11	<i>Sig. Giovanni</i>	TUZI	Consigliere	Sì
12	<i>Sig.ra Romina</i>	MARGANI²	Consigliere	No
13	<i>Sig.ra Stella</i>	FANTAUZZI	Consigliere	Sì
ASSEGNATI n. dodici + Sindaco		PRESENTI: dieci + Sindaco		
IN CARICA n. dodici + Sindaco		ASSENTI: due (Romina Margani e Mauro Tordone)		

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: Dott.ssa *Veronica VENDITTI*, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 del 24/06/2017

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Francesco Cerasoli*.

- La seduta è pubblica. Il Presidente del Consiglio constata che il Collegio è costituito in numero legale.

¹ Il Consigliere Dr. Mauro Tordone ha comunicato preventivamente con nota del 01.03.2018 di non poter partecipare alla riunione odierna del Consiglio Comunale per indifferibili impegni personali.

² Il Consigliere Stella Fantauzzi riferisce che il Consigliere Romina Margani non può partecipare alla riunione odierna per motivi personali.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e provvede ad illustrare la proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere Giovanni Tuzi per dichiarare che l'attuale amministrazione invece di proporre opposizione al decreto ingiuntivo in trattazione, avrebbe dovuto approfondire se le rivendicazioni dell'impresa fossero fondate e se sussistessero le ragioni del credito e, di conseguenza, procedere al riconoscimento del debito e al pagamento. Aggiunge che la provvisoria esecutività concessa dal giudice, dimostra la superficialità con cui l'amministrazione ha esercitato l'opzione della opposizione al decreto ingiuntivo. Conclude sostenendo che il debito fuori bilancio di € 7.328,77, conseguente sostanzialmente all'accollo degli interessi legali, deve dunque ricondursi interamente alla responsabilità dell'attuale amministrazione.

Interviene il Consigliere Giuseppe Pea rimarcando che il decreto ingiuntivo si riferisce al pagamento del quinto stato di avanzamento lavori affidati alla ditta Nicoletti e della fattura emessa dall'impresa in data 12 dicembre 2015, liquidata solo parzialmente per 60.000,00 euro a fronte di un ammontare complessivo di 103.000,00 euro. Evidenzia che il pagamento parziale è dipeso dalla eccezione di inadempimento nei confronti della ditta, alla quale è stata contestata l'inadempienza nell'esecuzione di una parte dei lavori. A ciò ha fatto seguito il decreto ingiuntivo del 18 aprile 2017, mentre la nuova amministrazione appena insediata ha avuto pochi giorni per proporre opposizione, in ragione della riferita eccezione, prima della scadenza del termine. Aggiunge che il riconoscimento del debito oggi è atto dovuto ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, derivando da provvedimento esecutivo del tribunale, fermo restando che l'esito del giudizio è ancora da verificare. Quanto agli interessi, questi si calcolano su quanto dovuto per la liquidazione del quinto stato di avanzamento, con decorrenza dal dicembre 2015 e riferibili dunque alla precedente amministrazione.

Interviene il Consigliere Giovanni Tuzi sostenendo che gli interessi decorrono dalla domanda, vale a dire, precisa, dalla notifica del decreto ingiuntivo. Sottolinea di nuovo che l'opposizione al decreto ingiuntivo si giustifica solo con riferimento alla fondatezza dell'opposizione e non quando questa sia palesemente infondata. Se l'amministrazione avesse trovato un accordo o pagato comunque immediatamente quanto oggetto del decreto, conclude, oggi non dovremmo sostenere la spesa complessiva di euro 7.328,77, relativa al debito fuori bilancio.

Interviene il Consigliere Enrico Fantauzzi per dichiarare che il riconoscimento del debito operato in data odierna, avrebbe potuto essere evitato se il pagamento fosse stato effettuato tempestivamente dalla amministrazione precedente, a seguito della presentazione del quinto stato di avanzamento e della fattura della ditta Nicoletti.

Interviene il Sindaco Dr.ssa Antonella Buffone sostenendo che, per quanto dichiarato nel suo intervento, il Consigliere Giovanni Tuzi dovrebbe spiegare le ragioni per le quali non sia stata pagata la fattura alla ditta Nicoletti, circostanza che avrebbe evitato di dover discutere il riconoscimento del debito fuori bilancio quest'oggi. Sottolinea che la nuova amministrazione, non appena insediata il 12 giugno 2017, ha preso atto della eccezione di inadempimento relativa alla irregolarità nella esecuzione dei lavori e, confortata anche dalle indicazioni del segretario comunale, ha optato per la doverosa opposizione al decreto ingiuntivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito al prot. n. 1060 del 16.02.2018;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:

Astenuti: 2 (Giovanni Tuzi e Stella Fantauzzi);
Votanti: 9; Favorevoli: 9; Contrari: 0

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:

Astenuti: 2 (Giovanni Tuzi e Stella Fantauzzi);
Votanti: 9; Favorevoli: 9; Contrari: 0

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BALSORANO (PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: info@comune.balsorano.aq.it info@pec.comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	Servizio 5 - Lavori Pubblici
Ufficio	Lavori Pubblici

OGGETTO: Art. 194, comma 1, lett. a), D.lgs. 267/2000 – Riconoscimento debito fuori bilancio - Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 198/2017 del 18.04.2017 - Impresa Costruzioni Geometra Nicoletti Loreto.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio <input type="checkbox"/> NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data 14.02.2018	Data 14.02.2018
Il Responsabile del Servizio 5 (Lavori Pubblici) (Arch. J. Luigi E. Tuzi)	Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che in data 14.10.2014 l'Impresa Costruzioni Geometra Nicoletti Loreto e il Comune di Balsorano hanno stipulato contratto d'appalto di lavori per la realizzazione di un complesso scolastico in località Abbatello (contratto repertorio n. 949 del 14.10.2014);
- che ad ultimazione dei lavori relativi al V SAL l'impresa emetteva fattura per € 103.100,00, liquidata parzialmente in data 12.12.2015 per l'ammontare di € 60.000,00;
- che in data 23.05.2017, come acclarato al n. 2662 del protocollo comunale, l'Impresa Costruzioni Geometra Nicoletti Loreto, ha qui notificato ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto del Tribunale di Avezzano n. 198/2017 del 18.04.2017, con cui si ingiungeva al Comune di Balsorano di pagare alla parte ricorrente la somma di € 43.100,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.400,00 per onorari, in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre successive occorrenze;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.06.2017, convalidata con successivo atto della Giunta Comunale n. 32 del 27.06.2017, si è deciso di "ritenere necessaria l'opposizione al decreto ingiuntivo" del Tribunale Avezzano n. 198/2017, del 18.04.2017 "e quindi la nomina di un avvocato difensore che si costituisca in giudizio a termini di legge";

- che per l'opposizione al decreto ingiuntivo dell'Impresa Costruzioni Geometra Nicoletti Loreto è stato conferito incarico legale all'Avvocato Francesco Giorgino, con studio in Casarano (Le), Via Calatafimi, n. 121, c.f. GRGFNC68R04B936Y, P.I. 04007530753, iscritto nell'Ordine degli Avvocati del foro di Lecce, al n. 1701;
- Che con nota acquisita al prot. n. 646 del 31.01.2018, il legale dell'Ente ha trasmesso l'ordinanza del 23.01.2018 con cui il Tribunale di Avezzano rigettava l'istanza del Comune di Balsorano di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando, nel contesto della comunicazione, che il Comune di Balsorano è tenuto a versare all'impresa Nicoletti l'importo portato dal decreto ingiuntivo n. 198/17 oltre alle spese e competenze della fase monitoria;
- Che sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il Comune di Balsorano deve dunque effettuare il pagamento di una somma complessiva di € 50.428,77, per le causali di cui al seguente prospetto:

Sorte Capitale - Saldo V SAL D.I. n. 198/2017	€ 43.100,00
Interessi dalla domanda*	€ 5.000,00
Onorari	€ 1.400,00
Esborsi (spese esenti)	€ 286,00
Spese generali 15% (su onorari)	€ 210,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 64,40
IVA 22%	€ 368,37
Totale	€ 50.428,77

(* Con nota prot. n. 860 del 09.02.2018 a firma del Responsabile del servizio 5 si rettifica il calcolo degli interessi moratori comunicato dall'Impresa (€ 8.000,00 al 02.02.2018) e si determinano gli stessi, alla data del 09.02.2018, nella somma di € 4.583,37, in applicazione della speciale disciplina vigente in materia di opere pubbliche. Nella stessa nota si specifica altresì che l'indicazione di € 5.000,00 dovuta a titolo di interessi moratori nella proposta di deliberazione, vie e effettuata in via cautelativa in vista della liquidazione che avverrà immediatamente dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito)

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 secondo cui con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Richiamata la giurisprudenza contabile in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e in particolare:

- la delibera Corte dei conti Liguria 21/12/2016 n. 10 secondo cui il presupposto per l'attivazione della speciale disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), è solo quello dell'esistenza di un provvedimento giurisdizionale avente la natura sostanziale, e non meramente formale di sentenza, idoneo ad instaurare un processo esecutivo;
- la delibera della Corte dei Conti della Basilicata n. 121 del 27/11/2013, secondo cui "Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) del primo comma del predetto art. 194, poi, non sussistono, in capo al Consiglio dell'ente, margini di discrezionalità nella delimitazione della debitoria oggetto del riconoscimento. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, infatti, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, il cui accertamento è effettuato aliunde in quanto riservato alla sede giurisdizionale, ma quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso" (sulla assenza di discrezionalità del Consiglio Comunale e la necessità di riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva si veda anche Sezione Regionale di controllo della Sicilia - parere 23 aprile 2015 n. 177/2015);

icoletti
udio in
30753,

smesso
omune
ziando,
mpresa
e della
sorano
per le

l'Impresa
disciplina
tori nella
one della

iare di
tà, gli

o e in
o per
194,
ivente
re un

“Con
i, non
zione
ntenza
scere
o alla
no di
tà del
ntenza
2015

Dato atto che il principio secondo cui a fronte di una sentenza esecutiva avente ad oggetto una specifica fattispecie, sussiste sempre l'obbligo, per l'ente, di procedere al riconoscimento del relativo debito con le procedure di cui all'art. 194 T.U.E.L. conformemente alla lettera della disposizione, è stato di recente ribadito dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione 326 del 22.11.2017 nella quale si sostiene quanto segue: *“Ciò posto, è evidente che, di fronte ad una sentenza esecutiva, ancorché di primo grado, sussista l'obbligo per l'ente di riconoscere il relativo debito con le modalità di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. Tale obbligo decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna, cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, primo comma, c.p.c.). È in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria), non programmata nell'ambito del ciclo di bilancio dell'ente (art. 183, primo comma, T.U.E.L.); obbligazione che, in virtù della tipicità delle procedure di spesa, deve essere ricondotta correttamente nel ciclo del bilancio. Sul punto si deve richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, le cui Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 12/2007/QM, hanno avuto modo di chiarire la portata della formula “debiti maturati” in riferimento specifico alla tematica dei debiti fuori bilancio ed hanno dato precise indicazioni in ordine al momento in cui essi debbano considerarsi venuti a maturazione in evenienze analoghe a quella in questa sede considerata: secondo le Sezioni Riunite, in particolare, “l'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel disciplinare il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, espressamente contempla i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (comma 1, lett. a)”; dunque, “a differenza delle altre fattispecie di debiti fuori bilancio (che può dirsi che maturino con la delibera di riconoscimento), nel caso della sentenza esecutiva il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito”. Pertanto, rileva l'organo della nomofilachia contabile, “a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla fonte remota del debito stesso (contratto, fatto illecito o altro fatto o atto idoneo a produrre l'obbligazione, secondo il disposto dell'art. 1173 c.c.), ciò che rileva (...) è la sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio che l'ente intende pagare”; da ciò consegue che, “poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è a tale momento che deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio” (v. anche la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 173/2014/PAR)”;*

Considerato che il presente provvedimento viene adottato in esecuzione di uno specifico obbligo di legge, nelle more della definizione del procedimento ordinario davanti al giudice adito, instaurato dal Comune di Balsorano con l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 198/2017 del 18.04.2017, esclusivamente al fine di evitare il maturare di nuovi e maggiori oneri e conseguenti maggiori danni al patrimonio dell'Ente;

Dato atto:

- che per la liquidazione della “Sorte capitale – saldo V SAL” si ricorrerà per l'intero ammontare di € 43.100,00, alle risorse destinate ai “Lavori di realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola media in località Abbatello del capoluogo - I Lotto -”, (il debito fuori bilancio è dunque tecnicamente limitato agli oneri costituenti le spese legali e gli interessi dalla domanda pari ad € 7.328,77);
- che i “Lavori di realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola media in località Abbatello del capoluogo - I Lotto -” sono assistiti da finanziamento della Regione Abruzzo e che fin d'ora è necessario autorizzare, ai fini del pagamento disposto con il presente atto, l'anticipazione di cassa in vista del successivo rimborso regionale;

Dato atto, altresì, che con determinazioni n. 2 e 3 del 25.01.2018 del Responsabile del servizio 5 Lavori Pubblici si disponeva la risoluzione del contratto rep. n. 969 del 14.10.2014 nei confronti dell'Impresa Costruzioni Geometra Nicoletti Loreto ai sensi dell'art. 136, comma 4, del D.lgs. 163/2006;

Visto l'art. 163, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che risolve in senso favorevole la questione sulla ammissibilità di disporre pagamenti per "le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi" durante l'esercizio provvisorio (*"Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*);

Visto il vigente regolamento di contabilità, in particolare l'art. 5, comma 5, secondo cui la proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al responsabile del servizio competente in materia;

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di espressione del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 6;

DELIBERA

Di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 198/2017 del 18.04.2017, con cui si ingiungeva al Comune di Balsorano di pagare alla parte ricorrente la somma di € 43.100,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.400,00 per onorari, in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre successive occorrente, divenuto esecutivo, secondo lo schema che segue:

Sorte Capitale - D.l. n. 198/2017	€ 43.100,00
Interessi dalla domanda*	€ 5.000,00
Onorari	€ 1.400,00
Esborsi (spese esenti)	€ 286,00
Spese generali 15% (su onorari)	€ 210,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 64,40
IVA 22%	€ 368,37
Totale	€ 50.428,77

(*Con nota prot. n. 860 del 09.02.2018 a firma del Responsabile del servizio 5 si rettifica il calcolo degli interessi moratori comunicato dall'Impresa (€ 8.000,00 al 02.02.2018) e si determinano gli stessi, alla data del 09.02.2018, nella somma di € 4.583,37, in applicazione della speciale disciplina vigente in materia di opere pubbliche. Nella stessa nota si specifica altresì che l'indicazione di € 5.000,00 dovuta a titolo di interessi moratori nella proposta di deliberazione, vie e effettuata in via cautelativa in vista della liquidazione che avverrà immediatamente dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito)

Di dare atto che per la "Sorte capitale – saldo V SAL" si ricorrerà in sede di liquidazione, per l'intero ammontare di 43.100,00, alle risorse destinate ai "Lavori di realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola media in località Abbatello del capoluogo - I Lotto -", (il debito fuori bilancio è dunque tecnicamente limitato agli oneri costituenti le spese legali e gli interessi dalla domanda), impegnate in conto residui (2014) sul capitolo 2640/0 del bilancio;

5 **Di autorizzare** fin d'ora, ai fini del pagamento disposto con il presente atto, l'anticipazione di cassa
i in vista del successivo rimborso da parte della Regione Abruzzo;

1 **Di dare atto**, altresì, che il riconoscimento avviene solo ed esclusivamente in attuazione dei
a principi enucleati dalla giurisprudenza contabile in materia, debitamente richiamati in premessa,
i nella valutazione dell'interesse pubblico di impedire la maturazione di oneri ulteriori conseguenti
z alla prosecuzione delle azioni esecutive, nelle more della definizione procedimento ordinario
2 davanti al giudice adito, instaurato dal Comune di Balsorano con l'opposizione al decreto ingiuntivo
i del Tribunale di Avezzano n. 198/2017 del 18.04.2017;

3 **Di demandare** al competente Servizio l'adozione dell'atto di liquidazione delle somme sul capitolo
i 2640/0 per l'ammontare di € 43.100,00 (Sorte Capitale – saldo V SAL) e la restante somma di €
1 7.328,77 con imputazione al capitolo 2495/0 (pagamento debiti fuori bilancio), C. Mecc. 1010808,
2 SIOPE 1802, cod. /Prog. AC 01/11 Tit. AC 10; P. conti AC 1.10.99.99.999, la cui capienza,
3 all'uopo, integrata in corso di esercizio si mostra sufficiente ad assicurare copertura alla spesa (*il*
4 *debito fuori bilancio è dunque tecnicamente limitato ai suddetti oneri pari ad € 7.328,77*);

5 **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, copia del presente
i provvedimento viene trasmessa alla competente procura della Corte dei Conti ed al Revisore dei
2 conti;


3 **Di dichiarare** immediatamente eseguibile, a norma di legge, il presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio 5
(Lavori Pubblici)
(Arch. J. Luigi E. Tuzi)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott.ssa *Veronica VENDITTI*



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Francesco Cerasoli*



SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Balsorano, li 13 MAR. 2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Dott. *Diego Biren*

